

**ITALIA DEI VALORI
COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA**

DECISIONE N. 1/2016

Il Collegio Nazionale di Garanzia dell'Italia dei Valori composto da:

Avv. Sergio IMBURGIA	Presidente
Avv. Giovanni Andrea CALLEA	Componente effettivo
Avv. Daniele MELE	Componente effettivo

PREMESSO CHE:

1. Con lettera raccomandata a/r del 20.01.2016, notificata presso la sede del Collegio Nazionale di Garanzia, il Sig. Leonardo Piscitelli ha proposto ricorso avverso un asserito provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, che sarebbe stato contenuto all'interno del comunicato stampa apparso in data 19 gennaio 2016 sul portale di informazione online "I love Canosa";
2. con l'impugnativa il ricorrente ha dedotto l'illegittimità, nonché l'invalidità ed inefficacia del provvedimento sanzionatorio leggibile tra le righe del comunicato: in particolare, ha eccepito l'incompetenza statutaria e la carenza di potere dei tre firmatari dell'articolo, Luciano Pisanello, Segretario organizzativo nazionale, Massimo Colla, Segretario Regionale, e Sabino Rizzi, Segretario Provinciale, a comminare provvedimenti di natura espulsiva;
3. a supporto dei propri assunti, il ricorrente ha prodotto copia dell'articolo di giornale pubblicato in data 19 gennaio 2016 sul ridetto quotidiano, dalla lettura del quale avrebbe appreso la propria espulsione;
4. la controversia, istruita con produzione documentale è stata così ritenuta matura per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

In disparte ogni considerazione sulla competenza ed il potere riservato al solo Segretario Nazionale del Partito di comminare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Nazionale, i provvedimenti sanzionatori della sospensione e dell'espulsione, deve evidenziarsi, nel caso di specie, che il ricorrente ha impugnato una semplice nota apparsa sulla testata online "I love Canosa" con la quale i tre dirigenti del Partito sopra indicati hanno espresso una mera opinione in merito alla valenza dell'adesione al Partito così come effettuata dal ricorrente, mediante iscrizione telematica avvenuta in data 17.01.2016.

ITALIA DEI VALORI
COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA

Invero, non esiste alcun formale provvedimento di espulsione che sia stato comminato ai danni del ricorrente.

Da informative acquisite d'Ufficio dal Collegio, infatti, non è emerso alcun intervento, nella vicenda, del Segretario Nazionale, unico soggetto legittimato ad adottare le sanzioni della sospensione e dell'espulsione. Né una valenza di tal fatta, a mente delle disposizioni statutarie, può essere attribuita ad un comunicato apparso su un periodico locale online, come tale carente dei requisiti necessari ad attribuirgli una rilevanza esterna.

Per tali ragioni, non esistendo un provvedimento di espulsione, e non ravvisandosi, in capo al ricorrente, un concreto interesse ad agire si deve concludere per la inammissibilità del ricorso, rimanendo assorbita ogni altra censura.

P.Q.M.

Il Collegio Nazionale di Garanzia, nelle persone degli avv.ti Sergio Imburgia, Presidente, Giovanni Andrea Callea e Daniele Mele, componenti effettivi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con il ricorso in premessa, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta inammissibile ed improcedibile;
- 2) ordina la comunicazione della decisione al legale del ricorrente, avv. Giuseppe Piscitelli, mediante fax da inoltrare al numero 06.233222961;
- 3) ordina la pubblicazione, per semplice estratto, dell'avviso del deposito del presente provvedimento sul sito ufficiale del Partito Italia Dei Valori.

Roma, 30.3 2016

IL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA

Sergio Imburgia, Andrea Callea, Daniele Mele

